



Consorzio Omega

Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

SUPERBONUS 110%

GUIDA OPERATIVA

COSTI AMMISSIBILI AL SUPERBONUS PER INTERVENTI TRAINANTI

Sede Legale
Sede operativa

Piazza S. Mauro, 31
Via De Nicola, 25

84014 Nocera Inferiore (SA)
84010 San Valentino Torio (SA)

In ordine agli interventi TRAINANTI sono ammessi, nello specifico, i costi di seguito elencati fermo restando il principio inderogabile, affermato a più riprese dall'Agenzia delle Entrate ⁽¹⁾, secondo il quale **“l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati⁽²⁾”**.

La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, che si dovessero rendere necessari al completamento dell'opera ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

In dettaglio i costi detraibili, elencati non esaustivamente, sono i seguenti:

1. Opere provvisionali
2. Opere per messa in sicurezza cantiere operativo
3. Demolizione e/o spicconatura del materiale preesistente
4. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
5. Tiro in alto e calo in basso, scariolatura ed accantonamento in sito di stoccaggio provvisorio all'interno del cantiere del materiale demolito;
6. Caratterizzazione del materiale demolito
7. Trasporto dal cantiere all'impianto di smaltimento
8. Oneri di conferimento in discarica
9. consolidamento della struttura preesistente;
10. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche e sismiche delle strutture esistenti;
11. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche e sismiche delle strutture esistenti;

¹ [Risoluzione 29.11.2017 n. 147/E](#)

² [Tale principio è di ordine generale e vale per ogni categoria d'intervento agevolabile ovvero tale da conseguire ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione.](#)

³ [Ad es. spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell'intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell'edificio](#)

⁴ [Idem anche nel caso di interventi di Efficientamento energetico](#)

Appendice 01
AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE N. 147/E DEL 29.11.2017

OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212- Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell'art. 16, comma 1- quater, del DL n. 63 del 2013

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, comma 1- quater del DL n. 63 del 2013, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante intende procedere alla ristrutturazione di un fabbricato effettuando interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001 e, dato che l'immobile è ubicato in zona sismica ad alta pericolosità (zona 2), ai sensi dell'art.16, comma 1-quater, del DL n.63 del 2013, ottenere anche una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio presumibilmente a una classe di rischio inferiore (così come determinate sulla base delle Linee guida pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'effettuazione dell'intervento, così come descritto, comporterebbe, ai sensi del già citato comma 1-quater, la spettanza di una detrazione dall'IRPEF pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Sempre nell'ambito dell'opera sopra descritta, l'istante dovrà affrontare anche spese che, valutate singolarmente, rientrerebbero in una tipologia di intervento di diversa classificazione, ossia di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, tra cui il rifacimento di impianti, di intonaci e di pavimentazioni, di ammontare non irrilevante.

Esemplificando, si ipotizzi una spesa complessiva di euro 250.000, da sostenere nel corso del 2017, così suddivisa:

- euro 120.000 per interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis del TUIR, consistenti in opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, ad esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti;
- euro 40.000 per interventi di cui alla lett. b) dell'art. 16-bis del TUIR, consistenti, ad esempio, nel rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico e nella sostituzione di sanitari e infissi interni;
- euro 90.000 per interventi di cui alla Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, consistenti, ad esempio, nel rifacimento di infissi esterni e dell'impianto di riscaldamento.

L'istante, premesso che gli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013 rientrano nel più ampio novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis del TUIR, chiede di sapere se, in caso di scelta del contribuente, la detrazione

maggiorata del 70% ovvero dell'80% (c.d. "sisma bonus") possa essere fruita in dieci quote annuali e non in cinque.

Inoltre, l'istante chiede di sapere se valga anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico quanto chiarito, più in generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alle spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'ambito di interventi più vasti, ossia che qualora la manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) sia necessaria per il completamento dell'opera nel suo complesso, occorre tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore" (circ. n. 57/E del 1998). Infine, l'istante chiede di sapere se il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure antisismiche.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter usufruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico in zone ad alta pericolosità nel maggior termine di dieci anni, ordinariamente previsto per la detrazione delle spese sostenute in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, posto che il rinvio operato dalla circolare n. 29/E del 2013 lascia intendere in tal senso.

Per quanto riguarda la seconda incertezza interpretativa, il contribuente ritiene anche in questo caso di fornire risposta positiva, nel senso di far rientrare tra le spese che possono beneficiare della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 70%, ovvero dell'80%, anche gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell'intervento principale, consistente nella messa in sicurezza statica e nell'adozione di misure antisismiche.

Infine, l'istante ritiene che il limite di euro 96.000 previsto, per l'anno 2017, per gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis del TUIR sia da considerare applicabile a tali interventi, mentre il limite di euro 96.000 previsto per gli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 16-bis del TUIR sia altresì applicabile in caso di ulteriori e diverse spese, sostenute per la medesima unità immobiliare, non rientranti nelle agevolazioni del cosiddetto "sisma-bonus".

Ciò in quanto sino ad ora è stato previsto che un contribuente per la medesima unità immobiliare possa usufruire sia delle agevolazioni per interventi di cui alla lettera b) dell'art. 16-bis del TUIR sia delle agevolazioni per il risparmio energetico di cui ai commi 344 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Pertanto, in riferimento ai costi esemplificati nell'istanza, il contribuente ritiene di poter beneficiare:

- della detrazione del 70%, nell'arco temporale di cinque anni, ovvero nel maggior arco temporale di dieci anni, fino ad un limite massimo di euro 96.000, per la spesa da sostenere per la riduzione di una classe del rischio sismico, pari ad euro 120.000, comprensiva anche delle spese inerenti interventi di

manutenzione straordinaria e ordinaria necessari per il completamento dell'intervento principale;

– della detrazione del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali, considerando rispettato il limite di euro 96.000, in relazione alle restanti quote di spese da sostenersi nel 2017 per gli interventi di cui alla lett. b), dell'art. 16-bis del TUIR (euro 40.000);

– della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 65%, in un arco temporale pari a dieci anni, per gli interventi di cui ai commi 344 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006 (euro 90.000).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone che sono ammessi alla detrazione gli interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Per tali interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, l'art.16, comma 1- bis, del DL n. 63 del 2013 riconosce una detrazione di imposta nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi. I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, inseriti dall'art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono che qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, calcolata in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato da successivo DM del 7 marzo 2017, n. 65, e relativi allegati, la detrazione sopraindicata spetta nella misura del 70 per cento in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.

L'interpellante, con il primo quesito chiede se la detrazione del 70 per cento di cui al citato art. 16 del DL n. 63 del 2013 possa essere fruita, a discrezione del contribuente, anziché in 5 rate, in 10 rate come stabilito dall'art. 16-bis del TUIR.

Al riguardo si fa presente che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell'80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.

Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16- bis, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.

Quanto al secondo quesito, la scrivente, concordando con l'istante, ritiene che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera (cfr. circ. n. 7 del 2017).

Per quel che attiene, infine, al terzo quesito, riguardante il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, si precisa che per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile.

Ciò posto, interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell'80 per cento, ai sensi dell'art. 16 del DL n. 63 del 2013, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) del citato art. 16-bis del TUIR.

Si ricorda che nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.

Questo ulteriore vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti (cfr. circ. n. 7 del 2017).

Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione globale dell'edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali l'istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

Appendice 02**AGENZIA DELLE ENTRATE****RISPOSTA INTERPELLO N. 383 DEL 16.09.2019**

OGGETTO: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante riferisce che sta effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).

Richiamando il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - concernente l' "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e il D.M. 2 marzo 2018 concernente l' "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222" – l'Istante evidenzia che gli interventi sopra citati, in precedenza classificati come manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio) sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria, nell'ottica della semplificazione amministrativa.

Prima di procedere ai pagamenti con apposito bonifico per ristrutturazioni edilizie, l'interpellante chiede se queste opere rimangono comunque fiscalmente detraibili.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che gli interventi già detraibili come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, pur essendo "declassati" ad edilizia libera, conservino in ogni caso le caratteristiche tecnico-economiche originarie per cui devono essere detratti come avveniva prima del citato D.Lgs. n. 222 del 2016 e del D.M. 2 marzo 2018 in quanto i decreti sopra richiamati, recepiti anche dalle Regioni, hanno solo una valenza di semplificazione burocratica

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) del citato art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Con numerosi documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate ha delineato l'ambito applicativo delle citate disposizioni fiscali e chiarito, tra l'altro, che, stante l'esplicito richiamo alla disposizione del citato art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, è necessario analizzare le varie definizioni ivi contenute al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento.

Ai predetti fini, la circolare n. 57/E del 1998 riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento con una elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili.

Con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria che, come già precisato, assume rilievo con riferimento agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la citata circolare n. 57/E del 1998, riportando le norme di riferimento, chiarisce che: - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Da tale definizione si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti.

Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

La circolare riconduce nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo, tra gli altri, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso; - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso.

La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.

A titolo esemplificativo, la circolare citata elenca tra gli interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria quelli di sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.

A parere della scrivente, i chiarimenti forniti con la citata circolare devono ritenersi confermati anche alla luce delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222, richiamato dall'istante.

Con la citata disposizione è stato, infatti, attuato, tra l'altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001 - nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l'altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella "A" che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

In attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

In particolare, il predetto Glossario Unico contiene un'apposita colonna denominata categoria di intervento e colloca nella "manutenzione ordinaria", tra le altre, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e sostituzione dell'impianto igienico e idro-sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti di esso, ecc.

A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplicino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.

Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell'istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti

esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Da ultimo, si segnala che poiché la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico.

In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.

Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all’interpellante l’esito di tale istruttoria.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente